

Legge regionale 01 febbraio 1996, n.9

Modifiche all'art. 12 della L.R. 37/94 Disposizioni sulla partecipazione della Regione Toscana al processo normativo comunitario e sulle procedure relative all'attuazione degli obblighi comunitari

ARTICOLO UNICO
(Modifica dell'art. 12)

L'art. 12 della Legge 16 maggio 1994, n. 37 e' sostituito dal seguente:

"1. Le proposte di legge regionale e le proposte di atti amministrativi consiliari a carattere programmatico di iniziativa della Giunta regionale, indipendentemente dall'esistenza di specifici contributi comunitari, quando sono dirette ad istituire o modificare regimi di aiuto e, a causa di cio', rendono obbligatoria, ai sensi dell'art. 93 del Trattato di Roma e successive modificazioni, la notifica alla Commissione dell'Unione Europea, devono contenere la clausola attestante l'obbligatorietà della medesima notifica.

2. Le proposte di cui al precedente primo comma, immediatamente dopo la loro formale presentazione al Consiglio sono notificate, a cura del Presidente del Consiglio, allo Stato per il successivo inoltro alla Commissione dell'Unione Europea."